

---

## Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno

1. – In questi ultimi anni da più parti <sup>(1)</sup> è stata sottolineata l'esigenza di un approfondimento del tema concernente gli interessi monetari in genere e la correttezza teorica e pratica della loro distinzione in compensativi, corrispettivi e moratori, sotto il profilo dell'identità o diversità della loro funzione.

In particolare codesta esigenza è stata avvertita con riguardo al risarcimento del danno dove, non solo da noi (ma anche nella dottrina e nella giurisprudenza ad es. francese, spagnola e non so di quanti altri paesi) si continuano ad aggiungere gli interessi legali giustificati come interessi compensativi.

Codesta aggiunta, invero, su un piano teorico, non consente di verificare appieno la adeguatezza o la inadeguatezza, sia per eccesso e anche per difetto <sup>(2)</sup>, di criteri di stima del danno, come quello basato sui prezzi alla decisione o di quello imperniato sulla rivalutazione o svalutazione automatica, in correlazione al tasso di inflazione o di deflazione (c.d. crediti di valore).

---

Da «Responsabilità civile e previdenza», 1987, I, p. 3 ss. e da «L'Espressione monetaria nella responsabilità civile», Cedam 1994.

(1) Ad es. il PASANISI nella prefazione del numero della sez. Lombardia di AIDA dedicato al Convegno del 24 marzo 1982 su Svalutazione e assicurazione, parla correttamente di «difficile marcia lungo gli incerti confini che dividono gli interessi moratori da quelli compensativi e corrispettivi». L'esistenza di tali confini è revocata in dubbio da GIORGIANNI, in *L'Inadempimento*, Milano, 1975, p. 159 e dalla decisione 22 aprile 1980, n. 60, in *Foro it.*, 1980, I, c. 1249 della Corte Costituzionale là dove accenna ad una identica funzione vista da due angolature diverse.

(2) La somma degli interessi e della rivalutazione può peccare per eccesso e all'opposto, per difetto, in caso di deflazione. Lo stesso è a dirsi se gli interessi vengono aggiunti all'indennizzo stimato sulla base dei prezzi alla decisione, a seconda che siano in rialzo o in ribasso.

Su un piano pratico esso conduce sovente ad ingigantire l'ammontare del risarcimento, con esasperazioni come quelle di sommare gli interessi compensativi a quelli moratori<sup>(3)</sup>, o di calcolare gli interessi sul capitale rivalutato<sup>(4)</sup> od infine di rivalutare i medesimi<sup>(5)</sup>. Ora tuttavia il calo dell'inflazione a tassi pari od inferiori agli interessi legali<sup>(6)</sup> o addirittura negativi, come sta accadendo in Germania e la prospettiva di un possibile calcolo alla rovescia del capitale e degli interessi, calcolati su quello, induce a riconsiderare il problema in termini nuovi e più vasti.

Alla fine molte proposizioni correnti saranno da rivedere: ciò passa tuttavia attraverso una migliore comprensione del fenomeno economico, nei suoi vari aspetti, quale presupposto dell'approfondimento di quello giuridico.

Ed a questo riguardo, a mio sommosso avviso, la strada da percorrere che qui ci si sforza di delineare, è ancora parecchia.

2. – È opportuno dire subito che le analisi compiute dai giuristi a proposito dell'interesse monetario hanno prevalentemente caratteri descrittivo e così ne sottolineano l'aspetto pecuniario, accessorio, omogeneo, proporzionale e periodico<sup>(7)</sup>.

L'essenza dell'interesse monetario non sembra tuttavia colta da essi nella sua ampiezza come quando esso viene inteso solo come il frutto per l'uso del capitale e quindi assimilato ai frutti naturali dei beni in dipendenza dell'assioma corrente circa la normale fecondità del denaro<sup>(8)</sup>.

Non è a meravigliarsi che un tale modo di vedere finisca per condurre a considerare il calcolo degli interessi come d'obbligo sempre e comunque e per di più al netto del tasso inflazionistico.

(3) Cass. civ., 22 settembre 1979, n. 4914, in *Rep. Giust. civ.*, 1979, v. *Lavoro*, p. 484.

(4) Cass. civ., 13 luglio 1983, n. 4759, in *Mass. Giust. civ.*, 1983, n. 1677, tra le molte.

(5) Cass. civ., 17 novembre 1979, n. 6004, in *Rep. Giust. civ.*, 1979, v. *Lavoro*, p. 475.

(6) In questo momento il tasso di inflazione è al di sotto del saggio legale di interessi. Quello relativo ai prezzi all'ingrosso è addirittura nullo (*Corriere della Sera*, 15 maggio 1986).

(7) Così tra i molti: MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, Milano, 1932, pp. 6, 19, 21, 23; LIBERTINI, in *Enciclopedia del diritto*, XXII, v. *Interessi*, pp. 95 ss.; QUADRI, v. *Interessi*, in *Trattato di dir. priv.*, Torino, 1984, vol. IX, p. 528.

(8) Vedi per tutti i giuristi legati all'assioma della normale fruttuosità del denaro: MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1954, II, § 115, 345.

Ciò ha un ruolo amplificatore degli interessi compensativi e porta a considerare gli interessi legali, come altrettanti interessi reali, cioè al di sopra del tasso inflazionistico<sup>(9)</sup>.

Codesta visuale è tuttavia erronea solo che si consideri che il denaro tesoreggiato non produce frutto e subisce, in fase inflazionistica, l'inesorabile erosione del potere di acquisto<sup>(10)</sup>.

L'essenza dell'interesse è stato invece colta in modo penetrante dagli economisti moderni e tra questi dal Bohm-Bawerk nella sua natura di fenomeno legato al credito ed a quello pecuniario in specie, e perciò alla minor utilità percentuale di una prestazione differita di denaro rispetto a quella a pronti<sup>(11)</sup>.

Nel che è compresa l'altra caratteristica concernente il premio di liquidità<sup>(12)</sup>.

È piuttosto ovvio che gli interessi (siano convenzionali o legali, compensativi o moratori) trovano la loro spiegazione in codesta minore preferenza per il denaro disponibile a termine rispetto a quella a pronti e ne costituiscono perciò il tasso di sconto o di attualizzazione.

Codesta funzione di attualizzazione dei valori svolta dall'interesse monetario, è intesa massimamente da chi attribuisce all'art. 1499 c.c. la portata di norma generale, intesa al riequilibrio di una prestazione differita rispetto a quella a pronti.

Un grosso fattore di malinteso è costituito dal divario tra il saggio legale e quello di mercato così che l'interesse legale appare qualcosa di diverso rispetto a quello ordinario.

La storia delle relazioni tra tasso legale e tasso normale mostra come l'altezza di quello legale trae origine da quella di mercato, corrente in epoca prossima alla sua codificazione<sup>(13)</sup>.

---

(9) Sino a tempo fa per il c.d. effetto di esuberanza di liquidità e la scarsa domanda di credito, gli interessi reali erano negativi. Ora sono invece largamente positivi. Sull'argomento: degli interessi reali e nominali si è tenuto il 14-15 settembre 1983, un convegno promosso dalla Società degli Economisti.

(10) Può dirsi perciò che *pecunia dum in usu vertitur; consumitur et deterioratur*.

(11) BOHM-BAWERK, *The positive theory of capital*, London, 1891, p. 249.

(12) J.M. KEYNES, *Opere*, Torino, 1978.

(13) Il tasso legale del 5% è stato codificato dall'art. 1153 codice napoleonico sulla base di quello di mercato corrente anteriormente, è stato conservato dall'art. 1231 c.c. 1865 perché corrispondente a quello sui crediti a medio termine nell'800 ed infine dal-

Che il tasso legale, a causa della sua fissità, sia destinato a rimanere indietro o a sopravanzare quello normale, in epoca di variazione dei tassi, è piuttosto evidente.

Occorre tuttavia guardare all'interesse di mercato, come al solo saggio normale di attualizzazione di cui si è detto <sup>(14)</sup>.

È a tutti noto che il tasso legale ha un ruolo esclusivamente suppletivo.

Quel che appare assolutamente sottovalutato, è il riferimento del nostro sistema all'interesse di mercato e così il suo valore normativo <sup>(15)</sup>.

Ciò è particolarmente trasparente nel caso in cui il tasso legale sia inferiore a quello di mercato.

L'art. 1224, 2° comma, c.c., nel caso degli interessi moratori, e l'art. 1207, 2° comma, c.c., in quello degli interessi corrispettivi, consentono di recuperare lo scarto tra saggio legale e saggio di mercato, individuando così nella misura di quest'ultimo, quella correttamente dovuta secondo il *quod plerumque accidit*.

Invero il maggior danno da mora di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., viene sempre più individuato dalla giurisprudenza, senz'altra prova che l'impiego di presunzioni, nello scarto con l'interesse sui depositi bancari, o col rendimento dei titoli di debito pubblico che il creditore avrebbe verosimilmente tratto dall'impiego finanziario del denaro, se ricevuto per tempo <sup>(16)</sup>.

---

l'art. 1284 dell'odierno codice civile con la motivazione che esso corrispondeva al tasso ufficiale di sconto in vigore dal 1905. G. VALCAVI, *La stima del danno nel tempo con riguardo all'inflazione alla variazione dei prezzi ed ai tassi di mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, pp. 342 ss. e nota 45. Per l'esperienza germanica: ROLL, *Die hohe der verzugszinsen DRK oktober 1973*, che contiene un'ampia dimostrazione della corrispondenza dell'interesse legale del 4% a quelli di mercato correnti negli ultimi decenni del XIX secolo fino al 1895, con particolare riguardo agli interessi ipotecari correnti in Prussia e alla rendita media del regno tedesco.

(14) Questa è l'opinione comune tra gli economisti. Al contrario i giuristi sembrano considerare come tasso di attualizzazione l'interesse legale dando luogo a discrepanza di valori. Così LIBERTINI, *op. cit.*, p. 118.

(15) La valorizzazione dei riferimenti normativi al rendimento corrente del danaro, è piuttosto recente. Così oltre ai miei lavori in *Rivalutazione monetaria od interessi di mercato?*, in *Foro it.*, 1980, I, p. 118; *Riflessioni sui crediti di valore sui crediti di valuta e sui tassi di interessi*, in *Foro it.*, 1981, I, p. 2112; *La stima del danno nel tempo*, *cit.*, *loc. cit.*; *Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Foro it.*, 1986, I, p. 1540, anche AMATUCCI in *Foro it.*, 1986, I, p. 1273; R. PARDOLESI, *ibidem*, p. 1265.

(16) Così di recente, Cass. civ., 5 aprile 1986, n. 2368, in *Foro it.*, 1986, I, p. 1265.

E parimenti, poiché l'art. 1207, 2° comma, c.c., stabilisce la regola che il debitore, anche se non versasse in mora, deve al creditore, persino in mora, il frutto da lui goduto, *medio-tempore*, e questo può presumersi nella misura di quello corrente sopraindicato, occorrerà avere praticamente riguardo al saggio di mercato, specie se più alto di quello legale<sup>(17)</sup>.

Ed è il caso ora di anticipare una nozione.

L'interesse di mercato, come è stato avvertito di recente, anche dalla giurisprudenza<sup>(18)</sup>, incorpora le attese inflazionistiche, nel contesto delle condizioni contingenti del mercato del credito e del risparmio.

Il rimedio usuale di ovviare all'inadeguatezza dell'interesse legale, sommando a questo il tasso di svalutazione monetaria, equivale a procurare al creditore un lucro, nella misura in cui tale operazione supera l'interesse di mercato.

E viceversa, nella misura in cui essa resta ad un livello inferiore, apparirà indennizzo inadeguato.

In entrambe le ipotesi, come si vedrà oltre, trattasi di proposta di rimedio inesatto.

3. – Si è soliti classificare gli interessi in moratori e non moratori, a seconda che il differimento della prestazione pecuniaria avvenga o meno *iniure* da parte del debitore, per essere lo stesso costituito in mora (per volontà della legge *ex* art. 1219, 2° comma, nn. 1 e 3 o per interpellazione del creditore *ex* art. 1219, 1° comma, c.c.). Essi sono regolati dall'art. 1224 del nostro codice.

*Gli interessi moratori riguardano un credito pecuniario liquido od illiquido e tuttavia già esigibile*<sup>(19)</sup>.

Gli interessi non moratori vengono a loro volta distinti, non senza contrasti terminologici, in corrispettivi e compensativi<sup>(20)</sup>.

---

(17) Il riferimento al tasso normale è quello corrente, nella giurisprudenza germanica, come maggior danno da mora: INZITARI, *Profili in tema di interessi, credito e moneta*, Milano, 1982, pp. 599 ss.

(18) Così Corte Cost., 22 aprile 1980, n. 60, in *Foro it.*, 1980, I, c. 1249.

(19) Ciò è coerente all'abbandono del principio di *illiquidis non fit mora*, da parte del nostro sistema: Cass. civ., 20 maggio 1976, n. 1813, in *Rep. giur. it.*, 1976, p. 2968, n. 282 tra le molte.

(20) I termini della contrapposizione sono ritenuti invecchiati da GIORGIANNI, *op. cit.*, p. 146.

I primi sono regolati dall'art. 1282 c.c. e concernono il semplice ritardo nel caso di un credito *liquido e esigibile* <sup>(21)</sup>.

L'*interesse compensativo* è codificato dall'art. 1499 cod. civ. e riguarda un credito *liquido e non ancora esigibile* <sup>(22)</sup>.

Entrambi perciò hanno per oggetto crediti pecuniari liquidi.

La dottrina e la giurisprudenza, attraverso una forzatura dell'art. 1499 c.c. hanno creato una categoria generale di interessi compensativi estendendo in via analogica la norma ai crediti illiquidi, come ad esempio quello al risarcimento del danno.

Non si ha qui tuttavia alcun punto di contatto, che giustifichi la analogia se non un generico richiamo all'equità, nel caso in cui il debitore sia in possesso di somme debende al creditore.

E ciò pare francamente eccessivo.

A questo punto è opportuna una digressione sul rapporto tra liquidità ed esigibilità del credito.

È piuttosto diffusa l'opinione che un credito, per essere esigibile, debba essere già liquidato <sup>(23)</sup>.

Essa si risolve nel porre a carico del creditore il tempo occorrente per la liquidazione, durante il quale non maturano gli interessi. Un tal modo di vedere, è accolto dal legislatore, per gli interessi non moratori.

Un tempo esso riguardava anche gli interessi moratori e su tale fondamento si basava il principio *in illiquidis non fit mora* <sup>(24)</sup>.

(21) In genere si tende a svalutare il requisito della liquidità del credito per gli interessi non moratori. Ciò è erroneo alla luce dell'abbandono dell'orientamento espresso dall'art. 17 del progetto preliminare effettuato in sede di redazione definitiva del codice. V. *Relazione al c.c.*, n. 34.

(22) Gli interessi compensativi per il GIORGIANNI, *op. cit.*, p. 147, sarebbero contraddistinti dalla sola non esigibilità del credito. Il GIORGIANNI, *op. cit., loc. cit.*, il LIBERTINI, *op. cit.*, p. 110, il QUADRI, *op. cit.*, p. 545 esprimono l'avviso che «dalla *ratio* si tende a ricavare l'irrilevanza della liquidità del credito». Codesta asserzione contrasta con il riferimento al «prezzo» di cui all'art. 1499 c.c. sinonimo di credito liquido.

(23) La motivazione è ispirata al *favor debitoris* accolto fin dall'epoca di VENULEIO, 1, 99, D. 50, 17, «non potest improbus videri qui ignorat quantum sol vere debeat»: per più ampi riferimenti E. ALBERTARIO, *Della decorrenza degli interessi sulle somme liquidate per danno aquiliano*, in *Monitore dei Trib.*, 1910, p. 22.

(24) È comprensibile tuttavia che là dove vi sia mora il legislatore moderno abbia mutato avviso inaugurando il principio opposto codificato dall'art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c. e così indulgendo al *favor creditoris*. Sulla rilevanza di tale aspetto, GIORGIANNI, *op. cit.*, p. 167.

In epoca a noi recente il legislatore, per non favorire immeritevolmente il debitore, a scapito del creditore, ha anticipato la esigibilità così che il tempo occorrente per la liquidazione del credito viene posto a carico del debitore, per scelta legislativa (art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c.).

Una tale deroga concerne tuttavia solo gli interessi moratori ed è giustificata dalla mora colpevole del debitore.

L'ipotesi di cui all'art. 1499 c.c., e così l'interesse compensativo, esula da un tale ambito, perché riguarda un credito non solo liquido ma anche, per definizione di legge, non ancora esigibile<sup>(25)</sup>.

Si è detto sopra che l'interesse moratorio postula la costituzione in mora da parte del creditore, ove ciò non avvenga per legge.

Da tale momento gli interessi moratori succedono a quelli corrispettivi, nel caso di un credito liquido, che così sono dagli stessi assorbiti.

Tuttavia, con riguardo a questa fattispecie, tra interessi corrispettivi e moratori, vi è questa sensibile differenza e cioè che il recupero dello scarto tra saggio legale e saggio di mercato corrisponde ad un diritto di indennizzo, nel caso di mora, mentre, a proposito degli interessi corrispettivi, trattasi di interesse, tutelato solo con l'azione restitutoria da arricchimento senza causa *ex* art. 1207, 2° comma, c.c.

Ed infine sia qui consentito un cenno sulla disciplina.

Essa è comune a qualsiasi tipo di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.

E così ad essi si applica l'art. 1283 c.c. che concerne il divieto di anatocismo e l'art. 2948, n. 4 c.c. che riguarda la prescrizione quinquennale. Gli interessi sono assoggettati anche alle ordinarie imposte sul reddito.

4. – Passiamo ora a discorrere degli interessi con riguardo all'indennizzo.

Il problema di fondo del risarcimento del danno è l'attualizzazione dell'equivalente al momento della sua prestazione in concreto, che avviene in ritardo rispetto al verificarsi del danno. E così la copertura dello scarto temporale.

---

(25) LIBERTINI, *op. cit.*, p. 100.

Si è detto sopra che l'interesse monetario svolge in genere tale funzione e che il saggio normale di attualizzazione è quello corrente di mercato.

Ciò dovrebbe condurre alla determinazione dell'indennizzo sulla base dei prezzi e valori al verificarsi del danno e quindi alla successiva aggiunta degli interessi correlati al ritardo con cui esso viene prestato.

Si è anche detto sopra che il recupero dello scarto tra il tasso legale e tasso di mercato è possibile, mediante il solo impiego di presunzioni, *ex art. 1224, 2° comma, c.c.*, nel caso degli interessi moratori, *ex art. 1207, 2° comma, c.c.* nel caso degli interessi corrispettivi.

A questo punto il successivo discorso dovrebbe prendere le mosse dall'analisi di questa situazione e della natura di codesti interessi per andare oltre.

Tale avviso, sostenuto dall'autore di queste righe, corrisponde alla situazione in cui il danneggiato si sarebbe trovato ove avesse riscosso a suo tempo l'indennizzo e lo avesse investito nelle forme di un normale risparmio.

Il quadro delle opinioni dominanti nella dottrina e nella giurisprudenza, non solo italiana ma anche straniera è tuttavia assolutamente diverso.

In genere l'indennizzo viene invece determinato sulla base dei prezzi e valori al momento della decisione di secondo grado (*tempus rei judicandae*)<sup>(26)</sup> ovvero, quand'anche stimato con riguardo al verificarsi del danno, esso viene poi rivalutato al tempo della decisione di secondo grado (credito di valore)<sup>(27)</sup>.

All'ammontare così determinato secondo l'uno o l'altro criterio,

---

(26) In giurisprudenza, tra le molte: Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4397, in *Rep. giur. it.*, 1982, p. 815, n. 55. In dottrina: TEDESCHI, *Il danno e il momento della sua determinazione*, in *Riv. dir. priv.*, 1933, I, pp. 263 ss.; *ld.*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, I, pp. 234-244. Per il danno extra contrattuale: ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. Scialoja e Branca*, n. 179; NICOLÒ, in *Foro it.*, 1946, IV, p. 50; DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1970, p. 269 tra i molti. Nella dottrina francese, tra i molti, H. e L. MAZEAUD, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile*, Parigi, 1950, nn. 2420-6, 2420-8 e *ivi* *giuris. cit.*, pp. 2421, 2423.

(27) In giurisprudenza tra le molte: Cass. civ., 6 febbraio 1984, n. 890, in *Mass. Giust. civ.*, 1984, n. 296; in dottrina: P. ASCARELLI, *op. cit.*, *loc. cit.*; P. GRECO, *Debito pecuniario, debito di valore e svalutazione monetaria*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, II, pp. 112 ss.; R. NICOLÒ, *op. cit.*, *loc. cit.*; DE CUPIS, *loc. cit.* A favore di questa concessione in

vengono poi aggiunti sia da noi <sup>(28)</sup> che altrove <sup>(29)</sup> gli interessi, che sono qualificati compensativi, in via analogica *ex art. 1499 c.c.* perché compenserebbero il danneggiato dell'uso che il danneggiante avrebbe fatto *medio tempore* del capitale a lui dovuto.

Codesto modo di vedere finisce tuttavia per compensare due volte il differimento della prestazione dell'indennizzo e così duplica l'attualizzazione del danno in termini di prezzi e contemporaneamente di interessi, sicché una delle due è di troppo.

Non pare ragionevole, infatti, supporre che il creditore avrebbe *medio tempore* tenuto investito il suo capitale, così da conseguire il capital-gain, ed insieme lo avrebbe conservato liquido, così da fruire gli interessi.

O analogamente da chi accoglie la teoria dei crediti di valore, che il danneggiato avrebbe verosimilmente speso a suo tempo il capitale nel paniere di merci di consumo, sui cui prezzi è costruito l'indice statistico, così da giustificare l'ipotesi del consumo sostitutivo odierno ai prezzi ora correnti, e contemporaneamente lo avrebbe anche risparmiato, così da fruire degli interessi.

Codesti interessi corrisponderebbero anzi al costo finanziario del supposto investimento invece che al suo frutto.

Ognuno avverte che quivi è messa in discussione la giustificazione funzionale dell'interesse monetario. La quale ha senso – come si disse – solo come compenso per il ritardo col quale è prestata quella quantità di denaro, in cui si concreta l'indennizzo, determinato però sulla base dei prezzi e valori al verificarsi del danno.

Opinare diversamente conduce ad escludere il calcolo degli interessi, come un mero sovrappiù.

Ciò torna di tutta evidenza per chi considera ammissibile il riferimento al normale interesse di mercato e recuperabile *ex art. 1224, 2° comma, e 1207, 2° comma, c.c.* lo scarto tra saggio legale e questo ultimo.

---

Spagna: Tribunale Supremo spagnolo, 28 febbraio 1975 in SANTOS BRIZ, *La responsabilidad civil*, p. 343; L. DIEZ PICAZO, *Fundamentos de derecho civil patrimonial*, Madrid, 1983, I, pp. 464, 477.

(28) Cass. civ., 14 dicembre 1985, n. 6336, in *Rep. Giust. civ.*, 1985, v. *Danni*, n. 28 tra le molte.

(29) Così in Francia H. LALOU, *Traité pratique de la responsabilité civile*, Paris, 1962, n. 111, p. 66; e in Spagna: J. SANTOS BRIZ, *op. cit.*, p. 315.

5. – Esaminiamo ora come si ponga il problema degli interessi con riguardo all'opinione dominante nel nostro paese che considera il credito di risarcimento, come un credito di valore e perciò lo rivaluta.

È opportuna qui una breve digressione a proposito di codesta costruzione dogmatica imperniata sul così detto credito di valore. Questa non pare all'autore di queste righe in alcun modo accettabile e fondata.

Il credito di qualsiasi danneggiato viene infatti indicizzato ai prezzi relativi a consumi essenziali di una famiglia lavoratrice e di riflesso, al tenore di vita da essa conquistato, in epoca di grossi mutamenti sociali, senza che possa presumersi un tale impiego indistintamente da parte di chiunque<sup>(30)</sup>.

Questo poi concernendo beni a consumo istantaneo, non sembra neppure ipotizzabile sicché si finisce per immaginare un loro perenne rimpiazzo a nuovo, sulla base fissa dei prezzi del passato<sup>(31)</sup>.

Il quale investimento, a differenza di ogni altro, avverrebbe per giunta senza gli oneri finanziari ed i costi di conservazione postulati da qualsiasi trasferimento di beni nel tempo<sup>(32)</sup>.

Che si tratti di costruzione ispirata ad una logica penale, è data dal fatto che il danno viene stimato in un'immaginaria moneta di conto, dallo stabile potere d'acquisto, invece che nella moneta avente potere solutorio legale<sup>(33)</sup>.

Questo invero – come scrisse L. Einaudi<sup>(34)</sup> – è il solo «serbatoio del potere di acquisto» dato che, come venne a suo tempo rilevato dal Marshall<sup>(35)</sup> è non solo inattuabile, ma impensabile misurare diversamente il potere d'acquisto. Ciò è dimostrato dai nuovi studi

(30) Contro una generalizzazione del genere, per le obbligazioni pecuniarie: Cass. civ., 5 aprile 1986, n. 2368 cit.

(31) Le merci che costituiscono il paniere su cui si basa l'indice ISTAT, sono quelle destinate al consumo di una famiglia operaia e impiegatizia e perciò deperibili e non conservabili.

(32) In genere si liquida così l'indennizzo sulla base dei prezzi alla decisione, al lordo e non al netto dei costi, attribuendo un lucro irragionevole.

(33) G. VALCAVI, *Riflessioni sui c.d. crediti di lavoro*, cit., loc. cit.

(34) L. EINAUDI, *Della moneta serbatoio di valori e di altri problemi monetari*, in *Riv. di storia economica*, 1939, p. 133.

(35) MARSHALL, *Opere*, Torino, 1972, pp. 136, 177, 227, 356.

sulla persistenza e sulla portata delle scorte e dei saldi monetari in epoca inflazionistica<sup>(36)</sup>.

La rivalutazione finisce poi per operare in via automatica, indipendentemente dalla mora e persino se ad essere in mora sia il creditore, come nel caso abbia rifiutato un'offerta di somma di danaro risultata alla fine congrua, sicché i principi sulla mora non sarebbero applicabili ai crediti di valore<sup>(37)</sup>.

E ciò appare non conciliabile con le regole di fondo del nostro ordinamento.

Siffatta costruzione si rivela sotto un certo profilo forzata e sotto un'altra inadeguata, laddove conduce a rivalutare il danno di un esteroresidente secondo gli indici del costo della vita interni dove gli è interdetto detenere monete di conto interno<sup>(38)</sup>.

La caduta dell'inflazione a valori pari al saggio legale degli interessi e la prospettiva che possa assumere addirittura una dimensione perfino negativa, con la conseguenza di un calcolo alla rovescia, mostra i limiti della base teorica di un tale criterio.

A codesta rivalutazione automatica sono poi comunemente aggiunti gli interessi monetari che vengono qualificati, come si disse, «compensativi» in quanto «fanno parte integrante del danno medesimo»<sup>(39)</sup>. Da un tale asserto viene derivato il corollario che essi, a differenza di quelli moratori, possono essere liquidati d'ufficio anche senza domanda del danneggiato<sup>(40)</sup>, ed in tal caso possono formare oggetto perfino di successivo gravame, senza andare incontro alla preclusione riguardante le domande nuove *ex art. 345 c.p.c.*<sup>(41)</sup>.

Essi vengono calcolati sul capitale rivalutato sul presupposto che

---

(36) DON PATINKIN, *Moneta, interessi e prezzi*, Padova, 1957, pp. 17, 26-30, 45 ss., 128, 222 ss., 253 ss., 407 ss.

(37) Il credito di valore infatti viene rivalutato dal suo sorgere sino alla liquidazione indipendentemente dalla mora. Ad esso non seguono neppure interessi moratori come viene ritenuto dalla giurisprudenza, ma solo compensativi.

(38) Legge 6 giugno 1956, n. 476; G. VALCAVI, *Il corso di cambio ed il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, II, pp. 253 ss.

(39) Tra le molte: Cass. civ., 13 ottobre 1979, n. 5352, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, p. 2357; Cass. civ., 6 gennaio 1984, n. 80, in *Mass. Giust. civ.*, 1984, n. 33, li deduce addirittura dall'art. 2056, 2° comma c.c.

(40) Tra le molte: Cass. civ., 20 dicembre 1976, n. 4694, in *Arch. civ.*, 1977, p. 251.

(41) Cass. civ., 18 settembre 1978, n. 4180, in *Mass. Giust. civ.*, 1978, p. 1742.

«da rivalutazione costituisce una diversa espressione numeraria del medesimo danno originario»<sup>(42)</sup>.

Codesto calcolo non viene ritenuto in contrasto con il divieto anatocistico, perché quest'ultimo avrebbe portata eccezionale e si limita ai crediti pecuniari cosicché non si applicherebbe a quelli di valore<sup>(43)</sup>.

Infine, a differenza di quelli moratori, gli interessi compensativi non sono stati ritenuti soggetti alle imposte sul reddito<sup>(44)</sup>.

Codeste proposizioni della giurisprudenza dominante ripetono sostanzialmente quelle correnti nei giudicati al tempo del codice civile del 1865, che a suo tempo le derivava da quella formatasi sul codice napoleonico.

Il carattere compensativo di codesti interessi, è ritenuto anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza francese.

Discorde è la valutazione della nostra dottrina sul carattere compensativo o moratorio dei suddetti interessi.

È a chiedersi anzitutto se il credito di valore generi degli interessi e se quelli aventi le caratteristiche delineate dalla nostra giurisprudenza siano da considerare dei veri interessi. Sembra corretto dovere dare una risposta negativa a tale domanda.

Invero una caratteristica fondamentale degli interessi – come rilevò ai suoi tempi il Messa<sup>(45)</sup> – è che essi ineriscono ad una obbligazione pecuniaria e sono essi medesimi pecuniari.

Si ricorda qui quanto si è scritto sopra a proposito della loro essenziale funzione tesa a esprimere e ovviare al minor valore di una prestazione differita di danaro rispetto a quella a pronti ed al premio di liquidità che è ad essi intrinseco.

Il credito di valore, dal momento che è un credito assolutamente diverso ed alternativo a quello pecuniario, non può pertanto generare interessi monetari<sup>(46)</sup>.

---

(42) Cass. civ. Sez. un., 19 luglio 1977, n. 3416, in *Mass. Giust. civ.*, 1977, p. 1269; Cass. civ., 13 luglio 1983, n. 4759, in *Mass. Giust. civ.*, 1983, p. 1677.

(43) Cass. civ., 12 settembre 1978, n. 4123, in *Mass. Giust. civ.*, 1978, p. 1719 tra le molte.

(44) Cass. civ., 6 febbraio 1970, n. 264, in *Mass. Giust. civ.*, 1970, p. 151.

(45) MESSA, *op. cit.*, p. 435.

(46) Così MESSA, *op. cit.*, *loc. cit.*; DE MARTINI, *Rivalutazione del danno da fatto illecito e danno per ritardato pagamento*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, pp. 1629 ss.; LIBERTINI, *op. cit.*, p. 120.

Si rileverà come manca, a questo riguardo, anche l'ulteriore requisito distintivo dell'omogeneità tra debito di valore e debito per interessi, così da giustificare questi ultimi.

I maggiori elementi di contrasto sono però offerti dall'anomala disciplina di codesti interessi, in materia di risarcimento del danno, come ritenuto dalla nostra giurisprudenza rispetto agli interessi ordinari.

Si ha qui riguardo all'affermazione dominante che gli interessi farebbero parte integrante del danno così da giustificare una loro liquidazione d'ufficio e senza che sia stata neppure proposto dal danneggiato il gravame contro la decisione che li abbia omessi o negati.

Lo stesso è a dirsi dell'ulteriore affermazione corrente che essi, diversamente da quelli ordinari, non incontrerebbero i limiti del divieto anatocistico e neppure sarebbero soggetti alle imposte sul reddito, perché inerebbero a dei crediti di valore invece che di valuta, e ciò costituirebbe un corollario della precedente affermazione intorno al loro carattere integrativo del risarcimento del danno.

Viene qui negata l'altra caratteristica di fondo del debito per interessi, cioè la sua autonomia rispetto a quello per il capitale<sup>(47)</sup>.

E con essa è anche negato il carattere accessorio degli interessi rispetto all'indennizzo.

Devesi perciò ritenere che l'affermazione dominante che codesti interessi farebbero parte integrante del danno medesimo, e non sarebbero ad esso accessori, conduce a negare, in definitiva, che essi siano dei veri e propri interessi.

È quanto viene colto da quegli autori, i quali ritengono che gli interessi legali non siano in realtà tali, ma corrispondano ad un criterio forfettario di esperienza, per liquidare il danno<sup>(48)</sup>.

Codesto modo di vedere, notevolmente equivoco e generico, non può tuttavia essere accolto perché porta a duplicare in definitiva, l'indennizzo, senza essere autorizzato ed anzi in contrasto con l'art. 2056 c.c.<sup>(49)</sup>.

---

(47) Così anche QUADRI, *op. cit.*, p. 548.

(48) LIBERTINI, *op. cit.*, p. 119; DE MARTINI, *op. cit.*, *loc. cit.*

(49) Utilizzo qui l'argomento usato invece da LIBERTINI, *op. cit.*, *loc. cit.*, per escludere l'applicabilità dell'art. 1224, 2° comma c.c. al risarcimento del danno.

La duplicazione del risarcimento è stata colta da quegli autori che l'hanno rilevata nel cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria <sup>(50)</sup>.

È piuttosto trasparente, per quel che si disse sopra, che l'aggiungere gli interessi legali alla rivalutazione, porta a duplicare l'indennizzo per il ritardo, con cui è prestato l'equivalente.

Ciò si traduce in ultima analisi, nel considerare dovuti, in modo arbitrario, degli interessi reali *ex post* <sup>(51)</sup>, in misura pari a quelli legali, in modo difforme dal *quod plerumque accidit*.

Il che è quanto procurare al danneggiato un lucro ingiustificato. In codeste proposizioni non sembra davvero, a lume di logica, potersi convenire.

6. – Si è sopra detto che la somma degli interessi all'indennizzo viene in genere giustificata sotto il profilo che si tratterebbe di «interessi compensativi».

Che codesta qualificazione dogmatica sia una strada obbligata per chi considera il credito del danneggiato, un credito di valore, deriva dal rilievo sopra accennato che a questo tipo di credito viene considerato estraneo l'istituto della mora e perciò essa è priva di conseguenze.

Sicché, una volta escluso il carattere moratorio degli interessi relativo ad un credito di valore, non resta che una loro giustificazione sulla base della generica considerazione equitativa di compenso dovuto per l'uso del capitale altrui, e cioè come interessi compensativi <sup>(52)</sup>.

Ma codesto capitale di cui si discorre, in quanto non riveste carattere monetario, non sembra giustificare neppure sotto tale profilo, l'identificazione dei frutti del suo impiego, con quelli pecuniari.

Sembra piuttosto che ciò sia costituito dalla sola rivalutazione monetaria, per chi accoglie tale categoria dei crediti di valore.

---

(50) LIBERTINI, *op. cit.*, p. 119; QUADRI, *op. cit.*, p. 551; MICCIO in *Giur. compl. Cass. civ.*, p. 1951, I, pp. 438 ss.; in questo senso si dissente dalla giurisprudenza Corrente (per tutte Cass. civ., 13 ottobre 1979, n. 5352, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, p. 2357) secondo cui la rivalutazione non si cumulerebbe con gli interessi perché assolverebbero a funzioni diverse.

(51) Tali sono quelli calcolati a posteriori al di sopra del tasso di inflazione.

(52) Per un riferimento, tra i molti: QUADRI, *op. cit.*, p. 548; Cass. civ., 13 giugno 1972, n. 1853, in *Rep. Foro it.*, 1972, v. *Danni*, p. 121.

Il carattere compensativo di codesti interessi, è poi da escludere per un altro ordine di ragioni.

Essi vengono in genere giustificati con il richiamo analogico all'art. 1499 c.c. la cui legittimità è stata correttamente revocata in dubbio in passato dal Messa e da altri<sup>(53)</sup>, dato il carattere tassativo della fattispecie e perciò non suscettibile di essere generalizzato.

È però da escludersi che ricorrano gli estremi medesimi dell'analogia.

Infatti l'interesse compensativo, per quanto si è detto sopra, è relativo ad un «credito liquido e non esigibile» quale è quello di cui all'art. 1499 c.c.

Ciò non ricorre all'evidenza nel credito di risarcimento che è per sua natura «illiquido e tuttavia è esigibile» *ex art.* 1219, 2° comma, n. 1 c.c.

Non è perciò consentito ipotizzare in via analogica interessi compensativi per il credito illiquido ed esigibile di risarcimento del danno.

A tal credito, per le sue caratteristiche di illiquidità e tuttavia di esigibilità non può tener dietro altro tipo di interessi che quelli moratori, che sono gli unici ipotizzabili per un tale tipo di crediti.

Nella qualificazione moratoria degli interessi afferenti il credito di risarcimento del danno, convengono molti autori dal Messa all'Ascarelli, dal Bianca al Giorgianni ed al De Cupis<sup>(54)</sup>.

Il carattere moratorio è del resto colto dalla dominante giurisprudenza, laddove essa giustifica gli interessi che pur qualifica compensativi come «compenso per il ritardo col quale è prestato l'equivalente».

È quanto riconoscere ad essi qualità e fondamento moratorio.

Il ricorso al profilo compensativo, del resto, trova la sua ragione d'essere al tempo del codice del 1865 e di quello napoleonico nella necessità di eludere il divieto *in illiquidis non fit mora*, che costituiva un ostacolo teorico al riconoscimento della loro qualità moratoria.

---

(53) MESSA, *op. cit.*, pp. 431 ss.

(54) MESSA, *op. cit.*, p. 246; ASCARELLI, *op. cit.*, pp. 536, 566 ss.; BIANCA, *Del l'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna, 1979, pp. 340 ss.; GIORGIANNI, *op. cit.*, pp. 163 ss.; DE CUPIS, *op. cit.*, p. 487. Non è dato tuttavia comprendere come ASCARELLI e gli altri sostenitori dei crediti di valore, qualifichino moratori gli interessi data la irrilevanza della mora per tale tipo di credito.

Oggi, tuttavia, dopo l'abbandono di codesto principio con l'art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c., non sussiste più alcun ostacolo del genere.

Questi interessi costituiscono infatti l'indennizzo dello specifico danno da ritardo (per lo più colposo) nel prestare l'equivalente e non del danno originario, che deriva dall'illecito o dall'inadempienza (dolosa o colposa).

L'opinione che li considera fare parte integrante del danno è frutto di equivoco perché considera erroneamente unico il danno dal suo verificarsi alla sua liquidazione.

Che si tratti di due tipi di danno assolutamente diversi per qualità, natura e contenuto, è piuttosto evidente: l'uno – ripetesi – è quello che deriva dall'illecito o dalla inadempienza (dolosa o colposa) e va stimato sulla base dei valori correnti al suo verificarsi e l'altro riguarda invece quello dipendente dal ritardo col quale è prestato l'equivalente e concerne: il periodo successivo<sup>(55)</sup>.

Quest'ultimo è perciò quello moratorio nell'adempimento di quella obbligazione pecuniaria che ha per oggetto la somma di denaro, in cui si concreta l'equivalente.

Questo tipo di obbligazione non si riduce a quella liquida, ma comprende anche quella liquidanda: conta che il suo oggetto sia costituito da una somma di denaro.

Il risarcimento di codesto danno moratorio segue le regole dell'art. 1224 c.c.<sup>(56)</sup>.

Solo in tale modo è giustificabile l'aggiunta degli interessi, vale a dire di una prestazione pecuniaria, omogenea ed accessoria rispetto a quella differita dell'ammontare di denaro, che costituisce il capitale dovuto.

Si è detto sopra che l'art. 1224, 2° comma, c.c., consente di recuperare lo scarto tra saggio legale e saggio normale, nel caso degli interessi moratori, e l'art. 1207, comma, c.c., per quelli corrispettivi ed in via analogica per quelli compensativi.

Con questa differenza tuttavia: ciò corrisponde ad un diritto del

---

(55) La distinzione è generalmente colta in dottrina ed in giurisprudenza là dove gli interessi vengono motivati con l'esigenza di «evitare il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario» (Cass. civ., 20 dicembre 1976, n. 4694, in *Arch. civ.*, 1977, p. 251, tra le molte). In dottrina, per tutti, GIORGIANNI, *op. cit.*, p. 164.

(56) Nel senso dell'applicabilità dell'art. 1224, c.c., GIORGIANNI, *op. cit.*, p. 164.

danneggiato, nel caso di quelli moratori, mentre per gli altri è possibile solo nell'ambito della minor tutela tesa ad evitare l'arricchimento del debitore. Anche sotto questo profilo, la qualifica moratoria di codesti interessi, protegge ben diversamente il danneggiato.

Devesi a questo punto tirare la più importante conclusione pratica: codesti interessi moratori sono soggetti all'ordinaria disciplina che concerne ogni tipo di interessi.

E così devono essere domandati, e non possono essere liquidati di ufficio e sono soggetti alle comuni preclusioni, compresa quella *ex art. 345 c.p.c.* E parimenti essi incontrano il limite del divieto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c.; sono soggetti alla prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. ed alle ordinarie imposte sul reddito.

Né si cumulano con la rivalutazione monetaria in quanto accessori ad un'obbligazione pecuniaria, quale è quella di prestare l'indennizzo, e non al c.d. debito di valore.

7. – Passiamo ora all'altro discorso che concerne il momento dal quale gli interessi cominciano a decorrere.

Il problema ha avuto diversa e contrastante soluzione nella storia del diritto e lo ha tuttora. Nel diritto romano ed in quello comune, in dipendenza del principio *in liquidandis non fit mora*, non venivano calcolati gli interessi sino alla decisione.

Sotto l'impero dell'abrogato codice del 1865 mentre per il danno contrattuale venivano fatti decorrere dalla domanda, per quello *extra* contrattuale diedero luogo a grave controversia.

L'opinione prevalente specie in giurisprudenza li reputava compensativi e li faceva decorrere dall'illecito<sup>(57)</sup>, un'altra invece dalla domanda<sup>(58)</sup>, ed infine una terza, peraltro autorevole, dalla liquidazione<sup>(59)</sup>.

---

(57) CHIRONI, *La colpa nel diritto civile*, 1906, II, *Colpa extracontrattuale*, p. 342; MESSA, *op. cit.*, pp. 241, 432; Cass. Roma, 16 aprile 1903; Cass. Milano, 6 dicembre 1900; Cass. Torino, 20 dicembre 1900; in *Rep. Monit. dei Trib.*, 1898-1907, v. *Interessi*, nn. 15, 19.

(58) Cass. Napoli, 19 luglio 1907, in *Monit. dei Trib.*, 1908, p. 87; Cass. Torino, 14 settembre 1986, in *Giur. torinese*, 1986, p. 772. In senso critico, il MESSA, *op. cit.*, p. 250.

(59) Tra le molte, Cass. Firenze, 30 dicembre 1911; Cass. Palermo, 31 dicembre 1918, in *Rep. Monit. dei Trib.*, 1908-1923, p. 252, nn. 66, 68; in dottrina E. ALBERTARIO, *op. cit.*, pp. 21, 25. In senso critico, il MESSA, *op. cit.*, p. 249.

Il nuovo legislatore, con l'art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c., codificò il primo criterio che equivaleva a ritenere in mora *ex re* dall'illecito il danneggiante.

Esso è anche quello accolto dalla dominante dottrina e giurisprudenza odierna che retrotrae perciò gli interessi all'illecito a differenza di quelli concernenti il danno contrattuale che decorrerebbero dalla domanda <sup>(60)</sup>.

Codesti interessi vengono tuttavia calcolati sull'ammontare rivalutato o addirittura su quello stimato, in base ai valori correnti alla decisione.

Questo partito dà indubbiamente luogo ad un eccesso di indennizzo nella misura in cui cumula per lo stesso periodo di tempo che arriva sino alla decisione la rivalutazione o l'intervenuta lievitazione del prezzo del bene e gli interessi monetari.

Ciò ha indotto un'autorevole opinione a riproporre la tesi che essi decorrerebbero solo dalla pronunzia <sup>(61)</sup>.

La corretta soluzione del problema mi pare implicita alla qualità moratoria riconosciuta a codesti interessi e comunque da essa deducibile.

È di tutta evidenza che gli interessi maturano dopo e non prima il momento in cui l'equivalente avrebbe dovuto essere prestato e non lo è stato.

Ciò è in linea col carattere accessorio, proporzionale e periodico degli interessi.

Questo postula che il momento di determinazione dell'indennizzo sia perciò anteriore e non posteriore rispetto a quello da cui cominciano a decorrere gli interessi.

Apparirà così del tutto ovvio come non possa ipotizzarsi che gli interessi – come si ritiene – decorrano dall'illecito o dalla domanda, mentre l'indennizzo venga stimato alla successiva decisione o rivalutato a questa.

Per contro apparirà del tutto ragionevole che il danno venga in-

---

(60) La diversa decorrenza viene giustificata col rilievo che la mora nel danno extra contrattuale sorgerebbe dall'illecito, mentre in quello contrattuale, dalla domanda. Così per tutte, Cass. civ., 22 gennaio 1976, n. 185, in *Arch. civ.*, 1976, p. 466.

(61) Cass. civ., 12 luglio 1979, n. 4053, in *Rep. Foro it.*, 1979, v. *Interessi*, n. 18 e incidentalmente Corte cost., 22 aprile 1980, n. 60, in *Foro it.*, 1980, I, p. 1249.

vece stimato con riferimento ai valori al suo verificarsi e gli interessi decorrano dopo di esso e cioè dal momento in cui il danneggiato è in mora nel prestare l'equivalente.

È opinione dell'autore di queste righe che il problema della decorrenza degli interessi dipenda da quello in cui l'equivalente avrebbe dovuto essere prestato.

Ed in definitiva vada coordinato con il problema che concerne il tempo di riferimento nella stima del danno ed armonizzato con le controverse soluzioni, vale a dire al suo verificarsi (*quanti ea res fuit*), o alla domanda (*quanti ea res est*), o alla decisione (*quanti ea res erit*).

Codesto nesso è stato colto in modo penetrante sotto l'impero dell'abrogato codice del 1865 dall'Albertario<sup>(62)</sup>; dal Giorgi<sup>(63)</sup>, dal Messa<sup>(64)</sup>, e da altri, oltre che da copiosa giurisprudenza a proposito del danno extra contrattuale.

La soluzione corretta per un complesso di ragioni, è – come dissi – quella di stimare il danno al suo verificarsi, e di far decorrere gli interessi dal sorgere della mora.

E poiché il danneggiante è tenuto all'immediato indennizzo a sensi dell'art. 1219, 2° comma, n. 1 c.c., non pare dubbio che gli interessi moratori comincino a decorrere dall'illecito.

Il problema deve essere posto in termini diversi ma analoghi, per quel che concerne il danno contrattuale.

È opinione corrente – come si è visto – che gli interessi decorrano dalla domanda giudiziaria<sup>(65)</sup>.

Quale logica abbia un tale criterio, non è dato vedere.

Esso non coincide con il sorgere della mora che ha rilievo per gli interessi moratori né con quello in cui la prestazione pecuniaria avrebbe dovuto essere compiuta per quelli corrispettivi.

Esso non ha alcuna base normativa nel nostro sistema.

Codesto criterio è probabilmente a noi derivato dalla tradizione culturale formatasi sul testo dell'art. 1153 c.c. napoleonico che recitava «ils ne sont dus que du jour de la demande».

---

(62) E. ALBERTARIO, *op. cit.*, *loc. cit.*

(63) GIORGI, *Obbligazioni*, Firenze, 1906, V, p. 346.

(64) MESSA, *op. cit.*, p. 435.

(65) Cass. civ., 12 aprile 1983, in *Mass. Giust. civ.*, 1983, p. 907 tra le molte.

Esso è tuttavia ancora meno comprensibile ai tempi nostri dato che lo stesso testo è stato modificato da quello «ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer», così sostituendosi l'intimazione di pagamento alla domanda giudiziale<sup>(66)</sup>.

Il criterio corretto anche per il danno contrattuale è quello di far decorrere gli interessi dal momento in cui il danneggiante versa in mora.

L'individuazione di tale momento è una *quaestio facti*.

La proposta avanzata di considerare l'obbligazione risarcitoria sempre «portable» *ex art. 1182, 3° comma, c.c.* e perciò il responsabile di tale danno contrattuale in mora sin dal suo sorgere *ex art. 1219, 2° comma, n. 3 c.c.*, appare seducente e tuttavia schematica<sup>(67)</sup>.

8. – Resta a vedersi come gli interessi vadano calcolati.

Essi saranno computati sul capitale pecuniario in cui si concreta l'equivalente debendo, alla stregua di qualsiasi interesse moratorio.

L'obbligazione di indennizzo è pecuniaria e perciò soggetta al principio nominalistico anche se l'esatto ammontare risulterà dalla determinazione giudiziale, come ogni obbligazione pecuniaria illiquida.

Il danneggiato ha diritto – come si è detto – a recuperare a sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c. lo scarto tra il saggio legale e il maggior tasso corrente di mercato, che è poi il normale rendimento di ogni investimento finanziario non aleatorio del risparmio in cui possa presumersi che il danneggiato avrebbe investito i suoi averi o, in caso di prova, al costo normale dei prestiti bancari. Tutto ciò concreta la situazione in cui il danneggiato si sarebbe trovato secondo il *quod plerumque accidit*, se avesse ricevuto per tempo l'equivalente cui ha diritto.

Esso costituisce anche il risarcimento corretto del maggior danno da mora *ex art. 1224, 2° comma, c.c.* secondo il più recente orientamento giurisprudenziale<sup>(68)</sup>.

L'opinione dominante che considera invece l'obbligazione ri-

(66) Così modificato dall'ord. 59-148 del 7 gennaio 1959. Nel senso del testo, QUADRI, *op. cit.*, p. 541.

(67) QUADRI, *op. cit.*, p. 540.

(68) Cass. civ., 5 aprile 1986, n. 2368, cit.

sarcitoria come un debito di valore, calcola gli interessi sull'ammontare rivalutato.

L'eccesso di indennizzo cui ciò dà luogo, è sotto gli occhi di tutti. Esso si concreta nel supporre dovuto l'ammontare rivalutato nientemeno che dall'illecito o dalla domanda, invece che come risultato dalla quantificazione finale che ha luogo con la sentenza di secondo grado.

Ciò appare contro ogni logica.

Non diversamente da chi calcola gli interessi sul danno stimato in base ai valori correnti alla decisione che pure equivale a supporre un tale indennizzo dovuto fin dalla costituzione in mora di tale ammontare.

Si deve aggiungere, in linea di principio, che il sommare gli interessi alla rivalutazione – come si rilevò – si traduce nel calcolare interessi reali *ex post* pari al 5%.

Cioè neppure interessi reali *ex antea* in tale misura, come sarebbe più giustificato, dall'art. 1225 c.c., per il quale il tasso di inflazione dovrebbe risarcirsi nel limite della sua prevedibilità. Ciò viene giustificato attraverso la forzatura inaccoglibile che la inadempienza moratoria sarebbe sempre dolosa e non colposa<sup>(69)</sup>.

Codesti calcoli imperniati sugli interessi reali, non hanno alcuna base normativa perché l'altezza del saggio legale concerne i soli interessi nominali che risultano così ingigantiti sovvertendosi il tasso stabilito dall'art. 1284 c.c.<sup>(70)</sup>.

Non sembra parimenti accettabile, per le medesime ragioni, l'opinione più moderata che calcola gli interessi sul capitale via via rivalutato invece che su quello oggetto della rivalutazione ultima. Questo criterio a differenza di quello precedente preserva il carattere periodico dell'obbligazione degli interessi, mentre quella precedente si limitava a rispettare solo la caratteristica proporzionale.

Anche questo metodo tuttavia viola il divieto di anatocismo, che è principio di fondo nel nostro ordinamento.

A maggior ragione non si conviene nell'opinione che rivaluta gli interessi monetari.

---

(69) Da ultimo M. EROLI, *Nominalismo e risarcimento nei debiti di valuta*, in *Giur. it.*, 1986, I, c. 1394.

(70) In tal modo viene fatta un'operazione normativa in contrasto col dato testuale.

***Lo scritto è stato richiamato da:***

DE LORENZI, *Obbligazioni, parte generale, sintesi di informazione*, Riv. dir. civ., 1990, p. 262, nota a Cass. civ., 10 settembre 1990, n. 9311, in *Giust. civ.*, 1991, p. 1528; P. CENDON, *Indice bibliografico e commento al codice civile*, Torino 1991, p. 2320.

***Altri scritti dell'autore sullo stesso argomento:***

- «*In tema di indennizzo e lucro del creditore: a proposito di interessi e rivalutazione monetaria*», in *Foro Italiano* 1988, I, 2318 e in *L'Espressione monetaria nella responsabilità civile*, Cedam 1994, p. 341.
- «*A proposito del lucro del creditore nel risarcimento del danno in genere, sul tema degli interessi e della rivalutazione monetaria*», in *Foro Italiano* 1989, I, p. 1988 e ss. e in *L'Espressione monetaria nella responsabilità civile*, Cedam 1994, p. 349.
- «*Sul carattere moratorio degli interessi nel risarcimento del danno*», in *Responsabilità Civile e Previdenza* 1990, II, p. 97 e ss. e in *L'Espressione monetaria nella responsabilità civile*, Cedam 1994, p. 353.